

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Ravenna

In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA contestuale

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa, iscritta al R.G. n. iniziata con atto di citazione ritualmente notificato e decisa all'udienza del 22.06.2023, promossa da:

BELLENGHI GIACOMO (**CF BLLGCM92S30H199K**) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tirapani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Ravenna via Baccarini n. 60.

opponente

C	CONTRO		
		rappresentat	o e difeso
dall'Avv. 1	ed	elettivamente	domiciliato
presso lo studio dei difensori in Ravenna v			

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 22.06.23, comparsi i procuratori delle parti e posta in discussione la causa, sulle conclusioni in atti precisate;

letti gli atti ed i documenti e udita la discussione orale svolta; visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Bellenghi Giacomo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna,			
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.			
con cui gli era stato intimato in solido con			
di pagare in favore della opposta la somma di € 1.392.529,31 oltre interessi e			
spese di procedura a titolo di asserito corrispettivo dovuto per prestazioni eseguite dalla			
opposta in esecuzione di contratto di appalto di servizi concluso tra le parti.			
Eccepiva in via preliminare l'opponente la improcedibilità della domanda ex adverso			
proposta in via monitoria per mancato esperimento del preliminare tentativo di			
conciliazione concordato contrattualmente dalle parti nonché per mancanza del tentativo			
di conciliazione agraria obbligatorio ex art. 11 D.Lgs. 150/2011 e nel merito contestava			
la responsabilità del socio non amministratore Giacomo Bellenghi e la infondatezza			
della pretesa creditoria ex adverso avanzata.			
Si costituiva in giudizio . contestando la fondatezza di			
quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della proposta opposizione.			
In ordine alla eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente si osserva quanto segue.			

Il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti e da cui trae origine il procedimento monitorio ex adverso instaurato prevede all'art. 13 apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione nel rispetto del regolamento dello Sportello di Conciliazione presso la Camera di Commercio, industria, Agricoltura e Arigianato di Ravenna.

La suddetta clausola di mediazione convenzionale è clausola con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio.

Una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.

Trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/22; Tribunale Roma n. 20690/2017).

Conseguentemente l'azione monitoria dell'attrice sostanziale instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non è procedibile e l'azione dalla stessa proposta dovrà essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà revocato, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così decide:

- accoglie la proposta opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. confronti di Bellenghi Giacomo;
- condanna a rifondere in favore di Bellenghi Giacomo le spese di lite che liquida in € 9.940,00 per compenso, € 870,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 22 giugno 2023

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Vicini